

Provincia di Sassari

Ordinanza n° <u>lo</u> del <u>2</u> 9 MAG. 2015



Nr.0027667 Data 29/05/2015 Tit. X Partenza

## **IL SINDACO**

**PREMESSO** che con Ordinanza Sindacale n° 8 del 12.05.2015 è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa relativo alla Stazione n° B213SS denominata via Carducci con le seguenti coordinate (Gaus-Boaga):

Inizio - Coord. Est 1'442'107 Coord. Nord 4'489'406;

Fine - Coord. Est 1'442'326 Coord. Nord 4'489'177;

Lunghezza 495 m

PREMESSO che il suindicato provvedimento è stato assunto dall'Amministrazione Comunale conseguentemente all'invio della nota da parte dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente della Sardegna ARPAS pervenuta a mezzo pec il 12.05.2015 prot. n° 15050, indicante i punti di interdizione temporanea alla balneazione, sulla base delle risultanze emerse dalle analisi dei campionamenti effettuati, dalle quali risulta la non conformità delle acque;

PRESO ATTO della comunicazione disposta dall'ARPAS, Dipartimento Provinciale di Sassari e pervenuta a mezzo pec il 29/05/2015 prot. n° 27656, relativamente ai controlli effettuati nel punto di balneazione relativi alla Stazione n° B213SS denominata via Carducci;

**VERIFICATO** che nella suindicata nota si esprime il parere favorevole alla riapertura del tratto di costa, in quanto dagli accertamenti effettuati i parametri analizzati sono a norma di legge e pertanto non sono emersi elementi sfavorevoli nel punto di balneazione in narrativa;

ACCERTATO che, a seguito delle suddette verifiche, è necessario disporre la riapertura alla balneazione della Stazione n° B213SS denominata via Carducci, ricompresa tra i seguenti limiti geografici( coordinate Gaus-Boaga)

Inizio - Coord. Est 1'442'107 Coord. Nord 4'489'406;

Fine - Coord. Est 1'442'326 Coord. Nord 4'489'177;

Lunghezza 495 m

## VISTO:

II D Lgs n° 116/08 Art. 2 comma 4 del D.M. 30.03.2010

Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 nº 267 Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali;

## **REVOCA**

Con decorrenza immediata l'Ordinanza Sindacale n° 8 del 12.05.2015 relativamente al divieto temporaneo di balneazione disposto nella Stazione n° B213SS denominata via Carducci con le seguenti coordinate (Gaus-Boaga):

Inizio - Coord. Est 1'442'107 Coord. Nord 4'489'406;

Fine - Coord. Est 1'442'326 Coord. Nord 4'489'177;

Lunghezza 495 m

## **ORDINA**

Che la presente ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l'affissione all'albo pretorio e sia trasmessa al Ministero della Salute e alla Regione anticipandola ai seguenti indirizzi e mail:

Pec dgprev@postacert.sanita.it

Ministero della Salute l.gramaccioni@sanita.it Fax n.0659943227

Pec

Pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

Regione
<a href="mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it">pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it</a>
<a href="mailto:amb.tutela.acque@regione.sardegna.it">amb.tutela.acque@regione.sardegna.it</a>
<a href="mailto:info.balneazione@regione.sardegna.it">info.balneazione@regione.sardegna.it</a>

Che rimangano invariate le disposizioni emanate con ordinanza n° 160 del 20.06.1997 relative al "Divieto di Balneazione Permanente".

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).